

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 2001

del 12-11-2021

O G G E T T O

Sede farmaceutica unica del comune di Albettono: Trasferimento dei locali della “Farmacia Albettono” da via Umberto I n. 7 ai nuovi locali ubicati in via Umberto I n. 9.

Proponente: UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2280

Il Direttore della UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale riferisce:

“Con richiesta del 06.10.2021, acquisita al prot. n. 0103740 del 11.10.2021, il dott. Luca Sterza, socio della società titolare della sede farmaceutica unica del comune di Albettone, ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento dei locali ad uso farmacia da via Umberto I n. 7 ai nuovi locali ubicati in via Umberto I n. 9.

La normativa di riferimento che regola il trasferimento dei locali di farmacia continua ad essere prevista dall’art. 1 della Legge del 02.04.1968 n. 475, come sostituita dall’art. 1 della Legge 08.11.1991 n. 362, che dispone: “chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione, deve farne domanda all’Autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”.

Al riguardo si rileva che l’art. 11 della Legge del 24.06.2012 n. 27 di conversione del D.L. del 24.01.2012 n. 1 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, pur novellando la Legge 475/68 e s.m.i., non modifica l’articolo 1 commi 4,5,6 in tema di trasferimento dei locali di farmacia.

La UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale ha appurato che i nuovi locali ricadono nell’ambito territoriale assegnato alla sede farmaceutica in questione e che la collocazione prescelta rispetta la distanza minima prevista non inferiore a 200 metri dagli altri esercizi già esistenti in zona, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

La stessa UOC con nota prot n. 103660 del 11.10.2021 ha richiesto, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della succitata Legge 362/91, al Comune di Albettone di pubblicare la richiesta di trasferimento in oggetto per 15 giorni consecutivi all’Albo comunale e contestualmente ha provveduto a farla pubblicare per lo stesso periodo all’Albo online dell’Azienda ULSS 8 Berica.

La UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale ha chiesto al Dipartimento di prevenzione- UOC Igiene e Sanità Pubblica- di effettuare il sopralluogo per l’accertamento dell’idoneità dei nuovi locali sotto il profilo igienico sanitario.

In data 04.11.2021 la commissione di cui all’art. 16 della Legge Regionale 78/80 ha proceduto all’ispezione prevista dalla normativa vigente e ha formulato parere positivo in relazione all’idoneità tecnico professionale di detti locali, agli arredi e alle dotazioni obbligatorie”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di autorizzare il trasferimento dei locali della sede unica del comune di Albettono ai nuovi locali ubicati in via Umberto I n. 9 a decorrere dal 04.11.2021;
2. di trasmettere l'atto ai competenti Uffici Regionali, al Sindaco del Comune di Albettono e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza;
3. che il presente atto sia pubblicato integralmente all'Albo online dell'Azienda ULSS.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 13-11-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 13-11-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI